

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1985

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(TREU)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**

(MANCUSO)

col **Ministro del tesoro**

(DINI)

col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(MASERA)

e col **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(FRATTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1995

Disposizioni in materia di organizzazione  
del mercato del lavoro

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	7
Disegno di legge .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - La gravità del problema della disoccupazione e la necessità di cogliere le opportunità della ripresa in un quadro di non grandi margini di manovra del bilancio pubblico impone di ripensare profondamente le politiche del lavoro e di riqualificare la spesa pubblica. Un'ulteriore esigenza è quella delle innovazioni da apportare alla regolazione del mercato del lavoro, innovazioni tendenti a migliorarne il funzionamento e a facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, qualificando i servizi all'utenza.

Il primo profilo trattato dal disegno di legge presentato dal Governo riguarda l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro. Le nuove norme consentiranno di svolgere tale attività anche a soggetti diversi da quelli pubblici. L'apertura ai privati allineerebbe l'Italia al resto dei Paesi dell'area OCSE (Organizzazione per l'occupazione e lo sviluppo economico) e dovrebbe consentire di cogliere tempestivamente la domanda e l'offerta di lavoro, anche di tipo interstiziale. Il Governo ritiene di dover chiedere un'apposita delega al Parlamento per l'emanazione di un testo unico sulla materia.

Vi sono due argomenti di grande rilevanza, che possono facilitare il funzionamento del mercato del lavoro: la riforma del sistema di collocamento e l'assetto degli incentivi alle assunzioni. Su questi punti il Governo chiede al Parlamento la delega a predisporre uno o più decreti legislativi di riordino della materia ispirati a criteri di riqualificazione della spesa, a principi di equità e trasparenza dell'azione amministrativa.

La questione dell'apertura del collocamento ai privati va affrontata «contestualmente» ad un'altra questione importante: quella della riqualificazione dei servizi dell'impiego. Con la riqualificazione delle

strutture del collocamento si dovrebbe poter contare su un effettivo valore aggiunto nell'erogazione dei servizi all'utenza e nel funzionamento dell'amministrazione. L'obiettivo della riforma è quello di rispondere alla domanda effettiva di servizi da parte dell'utenza finale, delle diverse amministrazioni pubbliche, dei soggetti collettivi e di quant'altri ne facciano richiesta. Ciò postula il superamento dell'attuale modello burocratico e centralizzato, un ruolo importante delle regioni e delle parti sociali, una gestione per programmi ed obiettivi che a sua volta richiede nuovi profili e formazione degli operatori. Mentre negli altri Paesi europei, tra gli anni '80 e '90, sono state introdotte innovazioni e concepite riforme organiche dei servizi dell'impiego, in Italia, nello stesso periodo, vi è stato un ampio dibattito ma scarse realizzazioni concrete.

Occorre dire che la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, non ha dato fin qui gli esiti sperati. Quando la legge fu varata, l'intento del legislatore era quello di anticipare la riforma organica dei servizi e, tra le altre cose, quello di valorizzare una funzione di stimolo e di raccordo nei confronti degli altri organi e livelli pubblici. Per questo furono istituite le agenzie. Si trattava di un obiettivo difficile da conseguire: i vecchi servizi, scarsamente attrezzati sotto il profilo organizzativo e culturale, si sono rivelati per lo più refrattari all'innovazione, molti errori sono stati commessi nell'avvio delle nuove strutture anche se non mancano le note positive, le iniziative di qualità.

L'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'impiego ha proprio il senso di dare a quell'esperienza un ancoraggio istituzionale più forte, basato sui principi del decentramento e della flessibilità d'intervento, della rispondenza degli interventi alle esigenze ed

alle priorità espresse a livello territoriale. Può essere considerata una ripartenza ma, diversamente dal passato, entro un quadro di riferimento strategico che in gran parte si richiama ai risultati della Commissione sulla riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1993), presieduta dall'attuale Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il livello regionale appare come il livello più idoneo alla regia del processo d'innovazione. Se messe in condizione di operare, le Agenzie potranno giocare un ruolo importante, ma dovranno anche essere valutate per l'apporto che sapranno dare: per la loro capacità progettuale, per il modo in cui sapranno svolgere il loro ruolo di catalizzatore in un quadro di competenze attribuite a diversi soggetti pubblici e privati.

Occorre, peraltro, tener conto dei dualismi territoriali. Oltre al dualismo tradizionale tra il Nord, sovente caratterizzato da problemi di scarsità di manodopera qualificata, e il Sud, con un'elevatissima disoccupazione, vi è il problema relativo al divario di funzionamento della macchina pubblica tra le diverse aree; vi è il problema specifico delle aree urbane del Mezzogiorno, dove è alta la richiesta di lavoro da parte di disoccupati diplomati e laureati, cui il sistema produttivo locale non è in grado di offrire opportunità di lavoro. Le Agenzie dovrebbero essere attrezzate in modo adeguato a far fronte ai problemi ed alle caratteristiche del territorio scegliendo l'assetto più idoneo, un assetto che abbia la capacità di apprendere dall'esperienza e di determinare il massimo di sinergie tra gli attori locali. Tutto questo consiglia una politica delle strutture «a geometria variabile», anche se con un'unità di azione nazionale, secondo un modello ampiamente diffuso tra i Paesi dell'Unione europea.

Il disegno di legge è suddiviso in undici articoli distinti in due capi: il capo I (articoli 1-3) e il capo II (articoli 4-10), distinti in due sezioni.

L'articolo 1 prevede che il Governo emani un testo unico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in cui:

si provveda al riordino della normativa sull'accesso al lavoro e a disciplinare i servizi per l'incontro domanda-offerta di lavoro e le loro modalità di gestione, secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione delle procedure nonchè di sinergia con gli enti locali e le regioni. A tal ultimo riguardo lo strumento della convenzione dovrebbe assicurare la gestione coordinata delle diverse funzioni, ivi comprese le attività di competenza delle regioni (orientamento e formazione professionale);

vengano previste le norme in materia di iscrizione, cancellazione, unificazione delle liste di collocamento, salvaguardando anche la valenza statistica dei dati amministrativi, le esigenze di comparazione a livello nazionale ed internazionale;

venga rivista la disciplina del libretto di lavoro, estendendo le attestazioni alle qualificazioni possedute o acquisite dal lavoratore;

vengano definite procedure per l'accertamento dell'effettiva disponibilità al lavoro degli iscritti presso imprese private o nella pubblica amministrazione e si definiscano procedure semplificate per l'individuazione dei lavoratori da avviare a selezione presso le amministrazioni pubbliche;

venga disciplinata, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro svolta da organismi diversi dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, anche con riferimento a forme di lavoro autonomo, prevedendo per alcune di queste, in ragione delle particolari caratteristiche dell'attività svolta, la possibilità di deroga al principio di gratuità del servizio per il lavoratore.

L'articolo 2 stabilisce che l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro non è più monopolio pubblico. L'attività di mediazione potrà essere svolta anche da soggetti autorizzati costituiti in forma di società per azioni o cooperative con capitale versato non inferiore a lire 300 milioni, enti bilaterali o organismi promossi o partecipati da detti enti o enti pubblici territoriali. L'autorizzazione viene data dalla Direzione

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, ai soggetti in possesso dei requisiti e subordinatamente all'impegno a trasmettere i dati anonimi sulla domanda e sull'offerta di lavoro in loro possesso, anche mediante collegamento in rete al servizio pubblico.

L'autorizzazione all'attività di mediazione - che nei confronti dei lavoratori dovrà avere carattere gratuito - verrà concessa per un periodo di due anni e poi eventualmente rinnovata a tempo indeterminato. Nello svolgimento dell'attività di mediazione sono vietate le pratiche discriminatorie dei lavoratori, la raccolta e la diffusione di informazioni sui lavoratori che non siano attinenti al loro utile inserimento lavorativo. La violazione delle norme prevede l'irrogazione di sanzioni, amministrative o penali nei casi più gravi - i cui importi affluiranno al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 - e la revoca dell'autorizzazione.

L'articolo 3 contiene la richiesta al Parlamento di delega al Governo per l'emana-zione di uno o più decreti legislativi miranti a riordinare la materia degli incentivi alle assunzioni attraverso:

a) la ridefinizione e restrizione delle categorie di lavoratori da tutelare prioritariamente;

b) l'assegnazione alle Commissioni regionali per l'impiego di compiti di specificazione ed integrazione delle priorità indicate alla lettera a);

c) l'eliminazione della sovrapposizione tra norme; la razionalizzazione di entità e modalità di erogazione degli incentivi, modulando gli incentivi a seconda del territorio e della categoria del beneficiario;

d) il collegamento della spesa per incentivi con gli altri interventi di politica del lavoro mantenendo il livello complessivo della spesa stessa;

e) la promozione degli interventi formativi effettuati dalle imprese al di là delle previsioni legali e contrattuali per i lavora-

tori assunti con contratto di formazione-lavoro;

f) l'utilizzo prioritario degli incentivi per favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

g) la promozione del lavoro autonomo in forma individuale o associata;

h) il finanziamento di forme di collocamento mirato per soggetti portatori di *handicap* nell'ambito delle risorse del menzionato Fondo per l'occupazione.

Il capo II, «Disposizioni in materia di soggetti pubblici operanti sul mercato del lavoro», modifica la disciplina delle Agenzie regionali per l'impiego, sinora regolata dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

L'articolo 4 istituisce l'Agenzia nazionale per l'impiego e configura le già esistenti Agenzie regionali per l'impiego quali strutture decentrate della prima.

La stessa norma conferisce all'Agenzia nazionale per l'impiego la personalità giuridica attribuendo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sull'ente nonché la fissazione delle direttive generali di attività ed il coordinamento con le strutture periferiche del Ministero.

L'Agenzia nazionale per l'impiego provvede a ripartire tra le Agenzie regionali i fondi assegnati sulla base del finanziamento di cui all'articolo 9, comma 3.

L'articolo 5 stabilisce che le Agenzie regionali per l'impiego elaborano progetti, predispongono programmi ed attuano interventi sulla base delle direttive generali contenute nel Piano nazionale di politica del lavoro, approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano la struttura, l'attività, i modi ed i tempi di investitura degli organi dell'Agenzia nazionale e delle Agenzie regionali per l'impiego i quali sono individuati nel presidente, nel consiglio di Amministrazione, nel direttore e nel collegio dei revisori, solo per il livello nazionale.

L'articolo 8 reca norme relative al personale e, fissa, altresì, in quattro anni la

durata massima del contratto (rinnovabile) degli esperti dell'Agenzia.

L'articolo 9 contiene alcune disposizioni transitorie e finali. In particolare, tenendo presente che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le Agenzie per l'impiego ivi operanti sono disciplinate con leggi regionali e provinciali, l'Agenzia nazionale per l'impiego stipulerà con esse apposite convenzioni. Per quanto riguarda il personale, l'Agenzia nazionale per l'impiego succede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei contratti di diritto privato stipulati ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Gli attuali contratti dei direttori e degli esperti sono prorogati di sei mesi, rispettivamente, a partire dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per l'impiego e dalla nomina dei direttori.

In tema di finanziamento è previsto che il Ministro del tesoro, di concerto con il Mini-

stro del lavoro e della previdenza sociale, determini annualmente l'assegnazione complessiva a carico del bilancio dello Stato per il funzionamento dell'Agenzia nazionale. L'Agenzia nazionale per l'impiego provvederà poi a ripartire i fondi tra le Agenzie regionali per l'impiego.

Quanto all'articolo 12, reca disposizioni in materia di Commissioni regionali per l'impiego, con particolare riferimento al passaggio della funzione di presidenza della Commissione regionale per l'impiego dal Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro, all'assessore regionale al lavoro. Sotto questo secondo profilo viene introdotta la norma in base alla quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha venti giorni di tempo per annullare le decisioni della Commissione regionale per l'impiego viziate da illegittimità o in contrasto con le direttive generali da lui stesso formulate.

## RELAZIONE TECNICA

Con riferimento agli articoli da 4 a 9, relativi, tra l'altro, all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'impiego, va preliminarmente evidenziato come l'ammontare dello stanziamento afferente all'anno 1995 previsto per le Agenzie regionali per l'impiego è stabilito in lire 36,550 miliardi.

La costituzione di una nuova Agenzia a livello nazionale non comporta la necessità di stanziamenti aggiuntivi essendo possibile operare una rimodulazione delle somme a disposizione delle varie strutture.

La nuova organizzazione, infatti, non si limita a prevedere una struttura aggiuntiva, ma incide anche sulle attuali Agenzie regionali per l'impiego, le quali sono destinate a diventare articolazioni territoriali di quella nazionale.

Questo significa che la distribuzione delle risorse sarà decisa dalla struttura nazionale, che assumerà funzioni di vero e proprio coordinamento, guida e controllo. In questa veste l'Agenzia nazionale per l'impiego potrà decidere, ai fini del contenimento delle spese, di limitare i rinnovi dei contratti degli esperti, che assorbono parte preponderante delle spese fisse e, soprattutto, di avviare la mobilità del personale verso la struttura centrale per garantirne il funzionamento.

Sottraendo, mediamente, il 10 per cento delle unità a ciascuna Agenzia nazionale per l'impiego è possibile dotare quella nazionale di un numero di unità sufficientemente adeguato, pari, ad esempio, all'attuale organico dell'Agenzia della Lombardia (46 unità più il direttore). Gli attuali organici prevedono complessivamente, oltre ai 15 direttori, 208 esperti a tempo pieno, 45 a tempo parziale, e 262 unità di personale amministrativo. Ulteriori risorse possono essere reperite nell'ottica di una rimodulazione centralizzata degli organici.

L'attività di coordinamento, nei termini incisivi previsti nell'articolato, è in grado inoltre di favorire economie di scala, centralizzando alcuni servizi, evitando duplicazioni di interventi e favorendo scambi di esperienze, secondo criteri finalizzati alla massima economicità ed efficienza. La costituzione di una simile struttura di guida rappresenta l'unica via praticabile per garantire *standard* sufficienti di servizio delle attuali strutture che, in caso contrario, rischiano di dover destinare larga parte delle proprie risorse esclusivamente per il proprio sostentamento dovendo esse dotarsi di tutti i servizi necessari ad una struttura del tutto autonoma.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**CAPO I****DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI MEDIAZIONE TRA DOMANDA  
ED OFFERTA DI LAVORO  
E DI INCENTIVI  
ALLE ASSUNZIONI****Art. 1.**

*(Testo unico in materia di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme in materia di mediazione tra domanda e offerta di lavoro attraverso la soppressione, il riordino, il coordinamento delle norme vigenti nonché la riunione in un testo unico, ispirate a criteri direttivi di semplificazione, di razionalizzazione e di delegificazione secondo i seguenti principi:

a) riordino della normativa sull'accesso al lavoro e disciplina dei servizi pubblici per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e le modalità della loro gestione, secondo criteri di semplificazione e di razionalizzazione di tutte le procedure nonché di sinergia con gli enti locali e le regioni per realizzare, tramite convenzioni, una gestione coordinata delle funzioni e dei compiti collegati alla gestione del mercato del lavoro ivi compreso il coordinamento con le attività istituzionali proprie degli enti regione in tema di orientamento e formazione professionale;

b) rivisitazione delle norme in materia di iscrizione nelle liste dei soggetti in cerca di lavoro nella direzione della unificazione delle liste ordinarie e speciali, dell'adozione, anche a fini statistici, di classificazioni coe-

renti con quelle comunitarie ed internazionali per i lavoratori iscritti, nonché della razionalizzazione dei criteri per la cancellazione e la permanenza nelle liste in relazione all'esigenza di salvaguardare il carattere e la natura statistica dei dati amministrativi da dette liste rilevabili;

c) revisione della disciplina del libretto di lavoro, per renderlo più funzionale alle esigenze di governo del mercato del lavoro, attraverso la registrazione di certificati o attestati di qualificazione posseduti o acquisiti durante la vita professionale; rilascio gratuito del libretto stesso, a cura della sezione circoscrizionale per l'impiego, a tutti i prestatori di lavoro subordinato;

d) definizione delle procedure per l'accertamento dell'effettiva disponibilità al lavoro di coloro che si iscrivono nelle liste e previsione di procedure semplificate per l'individuazione dei lavoratori da avviare a selezione presso le amministrazioni pubbliche;

e) disciplina della mediazione, in coerenza con quanto previsto nell'articolo 2, tra domanda ed offerta di lavoro effettuata da organismi diversi dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, anche con riferimento a forme di lavoro autonomo, prevedendo, per alcune di queste, in ragione delle particolari caratteristiche dell'attività svolta, la possibilità di deroga al principio di gratuità del servizio per il lavoratore, stabilito dall'articolo 2, comma 7.

#### Art. 2.

*(Disciplina della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro effettuata da organismi diversi dalla sezione circoscrizionale per l'impiego)*

1. L'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro può essere svolta, oltre che dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, da soggetti autorizzati dalla Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego.

2. I soggetti privati che intendano svolgere attività di mediazione fra domanda ed

offerta di lavoro sono tenuti a chiederne l'autorizzazione all'ufficio regionale del lavoro nella cui competenza rientra la sede legale del soggetto stesso nel territorio nazionale.

3. L'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro può essere esercitata soltanto da soggetti costituiti in forma di società per azioni, oppure in forma di cooperativa, con capitale versato non inferiore a lire trecento milioni, nonchè da enti bilaterali ovvero da organismi promossi o partecipati dai predetti enti o enti pubblici territoriali. L'autorizzazione è concessa quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 e subordinatamente all'assunzione dell'impegno a fornire al servizio pubblico, anche mediante collegamento in rete, i dati anonimi relativi alla domanda e all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione. L'autorizzazione viene concessa, entro tre mesi dalla richiesta, per un periodo di due anni e può essere successivamente rinnovata a tempo indeterminato.

4. I soggetti di cui al comma 3 devono:

a) disporre di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera;

b) comunicare, all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività;

c) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari che non devono aver riportato condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale, ovvero che non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni;

d) fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

5. Nello svolgimento dell'attività di mediazione è vietata ogni pratica discriminatoria basata sul sesso, sulla razza, sulla cittadinanza, sull'origine nazionale o regionale, sull'opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale dei lavoratori.

6. È fatto divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che non siano attinenti alle loro attitudini professionali e al loro utile inserimento lavorativo.

7. Nei confronti dei prestatori di lavoro subordinati l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.

8. Il soggetto che svolge l'attività di mediazione deve indicare gli estremi dell'autorizzazione nella propria corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa. Il soggetto stesso, entro cinque giorni, deve comunicare alla sezione circoscrizionale competente per territorio i contratti stipulati con la sua mediazione.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono determinati i criteri e le modalità: di controllo, da parte degli uffici del lavoro, sul corretto esercizio dell'attività; di revoca dell'autorizzazione in caso di esercizio scorretto della stessa; di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 3, nonché di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro presso le sezioni circoscrizionali.

10. La mediazione non occasionale tra domanda ed offerta di lavoro svolta senza l'autorizzazione di cui al comma 2 è punita con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni e, in caso di recidiva, con l'arresto fino a due anni.

11. Chiunque, per lo svolgimento della sua attività di mediazione, esiga o comun-

que percepisca compensi da parte del lavoratore è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda non superiore a dieci milioni di lire. In aggiunta alla sanzione penale viene disposta la revoca dell'autorizzazione.

12. L'inadempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati su domande ed offerte di lavoro di cui al comma 3 è punito con l'ammenda da lire centomila a lire trecentomila per ciascuna domanda od offerta individuale e per ogni giorno di ritardo od omissione, fino ad un massimo di lire tre milioni. In caso di trasmissione di dati incompleti, l'ammenda può essere ridotta, in relazione all'entità dell'inadempimento, fino a lire diecimila per ciascuna domanda od offerta individuale e per ogni giorno di ritardo od omissione. In caso di comportamento recidivo, l'autorizzazione di cui al comma 2 viene dapprima sospesa per un periodo da uno a sei mesi e successivamente revocata.

13. Gli importi delle sanzioni di cui ai commi 10, 11 e 12 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

### Art. 3.

#### *(Riordino degli incentivi economici alle assunzioni)*

1. Allo scopo di favorire l'occupazione dei lavoratori appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi miranti a riordinare la normativa in materia di incentivi economici ai datori di lavoro per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinire e restringere le categorie di lavoratori da considerare come deboli sul mercato del lavoro, con particolare riferi-

mento ai lavoratori in mobilità, ai disoccupati di lunga durata e agli appartenenti all'area dello svantaggio sociale;

b) affidare alle Commissioni regionali per l'impiego il compito di integrare o di specificare l'area dello svantaggio sociale di cui alla lettera a);

c) eliminare le diseguglianze derivanti dalla sovrapposizione delle diverse previsioni normative e razionalizzare la tipologia, l'entità e le modalità di erogazione degli incentivi, anche mediante la differenziazione tra diverse categorie di beneficiari e tra aree territoriali;

d) salvaguardare il mantenimento complessivo della spesa prevista in base all'attuale normativa ed individuare forme di collegamento tra l'erogazione degli incentivi ed i più generali interventi di politica del lavoro dello Stato e delle regioni;

e) agevolare la destinazione di ore supplementari alla formazione, oltre alle previsioni legali e di contrattazione collettiva, da parte delle imprese a favore dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;

f) distribuire l'incentivo in termini tali da agevolare soprattutto la stipula di contratti a tempo indeterminato;

g) incentivare l'impiego dei lavoratori non solo nel lavoro subordinato, ma anche nel lavoro autonomo e nel lavoro associato, nonchè incentivare il trasferimento delle aziende in crisi in funzione di salvaguardia dell'occupazione;

h) prevedere forme di finanziamento per interventi di promozione del collocamento mirato in favore di soggetti portatori di *handicap*, nei limiti delle risorse preordinate a tal fine nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 e al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari

competenti per la materia si esprimono almeno entro venti giorni dalla data di trasmissione.

3. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 e al presente articolo potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOGGETTI PUBBLICI OPERANTI SUL MERCATO DEL LAVORO

#### Art. 4.

*(Agenzia nazionale e Agenzie regionali per l'impiego)*

1. È istituita l'Agenzia nazionale per l'impiego, con sede in Roma, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.

2. L'Agenzia nazionale per l'impiego ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le Agenzie regionali per l'impiego, istituite nelle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, costituiscono strutture decentralizzate dell'Agenzia nazionale per l'impiego, dotate di autonomia gestionale e di bilancio secondo le norme della presente legge.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa, nell'ambito del Piano nazionale di politica del lavoro, le direttive generali per l'attività delle Agenzie e per il loro coordinamento con le strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

## Art. 5.

*(Funzioni dell'Agenzia nazionale e delle Agenzie regionali)*

1. L'Agenzia nazionale e le Agenzie regionali per l'impiego, operando in coordinamento con l'Osservatorio nazionale e gli osservatori regionali sul mercato del lavoro, nonché con i servizi regionali preposti all'orientamento ed alla formazione professionale, elaborano progetti, predispongono programmi ed attuano interventi sulla base di direttive generali contenute in un Piano nazionale di politica del lavoro. Tale Piano, articolato in progetti, indica gli obiettivi generali da perseguire nel periodo di riferimento e le risorse complessivamente destinate a tale fine. Le attività dell'Agenzia sono finalizzate a:

a) sviluppare interventi a carattere innovativo nell'ambito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed assistere, su loro richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici e le società a partecipazione pubblica, nella programmazione, progettazione ed attuazione di interventi di politica del lavoro, formazione ed orientamento professionale, anche al fine di armonizzare gli interventi dello Stato e delle regioni;

b) promuovere lo sviluppo e la diffusione di servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, anche favorendo la collaborazione tra strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e regioni, province, comuni, società a partecipazione pubblica;

c) sostenere, in raccordo con le regioni e con le istituzioni preposte, l'inserimento nel lavoro delle persone portatrici di *handicap* di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e dei soggetti a rischio di emarginazione sociale;

d) elaborare progetti di politica del lavoro per particolari categorie di lavoratori o per specifiche aree territoriali;

e) favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali, con particolare riferimento alla imprenditorialità giovanile, femminile e con finalità sociali;

f) promuovere la realizzazione di azioni positive per le pari opportunità tra uomini e donne;

g) assistere le pubbliche amministrazione e i soggetti preposti alla programmazione ed organizzazione di programmi di lavori socialmente utili;

h) elaborare, con riferimento ai punti precedenti, progetti di formazione e di aggiornamento per il personale delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche in convenzioni con università e società pubbliche e private.

2. L'Agenzia nazionale per l'impiego svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) elabora annualmente le proposte di direttive generali e di Piano nazionale di politica del lavoro da sottoporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione;

b) coordina l'attività delle Agenzie regionali per l'impiego e promuove lo scambio di esperienze ed informazioni, anche a livello europeo;

c) realizza, anche con specifici apporti da parte delle Agenzie regionali per l'impiego, progetti speciali di interesse nazionale;

d) determina annualmente, sulla base del finanziamento di cui all'articolo 9, comma 2, i fondi da attribuire alle Agenzie regionali per l'impiego;

e) valuta l'efficacia delle iniziative di politica del lavoro e l'azione delle Agenzie regionali per l'impiego; nel caso di insufficiente qualità della loro azione, provvede direttamente, anche ai sensi della lettera c), allo svolgimento delle attività per tutto il tempo occorrente al ripristino, nell'ambito della regione interessata, dell'autonomia di gestione.

3. Le Agenzie regionali per l'impiego predispongono annualmente un piano di attività avendo a riferimento gli obiettivi della programmazione sociale ed economica della regione e del Piano nazionale di politica del lavoro.

4. L'Agenzia nazionale e le Agenzie regionali per l'impiego possono integrare le attività istituzionali fornendo, dietro il corrispettivo previsto da tariffe deliberate dai consigli di amministrazione, attività e servizi di studio, consulenza, orientamento, formazione, informazione ed assistenza a soggetti pubblici e privati che offrono o domandano lavoro.

5. Al fine di conseguire la maggiore efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale per l'impiego, anche per il tramite delle Agenzie regionali per l'impiego, può assumere partecipazioni di minoranza in società di capitali che esercitano attività comunque connesse o complementari a quelle delle Agenzie.

6. Costituiscono entrate dell'Agenzia nazionale per l'impiego:

a) le assegnazioni annuali a carico del bilancio dello Stato ed eventuali assegnazioni da parte delle regioni ed altri enti pubblici;

b) i corrispettivi dei servizi prestati ai sensi del comma 4.

7. Le assegnazioni delle regioni e degli altri enti pubblici nonché il corrispettivo dei servizi prestati ai sensi del comma 4 rimangono nel bilancio dell'Agenzia tributaria dell'assegnazione stessa o che ha reso i servizi.

#### Art. 6.

*(Struttura ed organi dell'Agenzia nazionale per l'impiego)*

1. Sono organi dell'Agenzia nazionale per l'impiego:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il direttore;

d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente dell'Agenzia nazionale per l'impiego è nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tra persone

di pluriennale, comprovata competenza ed esperienza nel campo delle politiche del lavoro e dura in carica cinque anni. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e sovrintende al suo andamento generale.

3. Il presidente, inoltre:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

c) liquida le spese nei limiti delle somme impegnate, ordinandone il pagamento;

d) firma i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento e le reversali di incasso;

e) stipula i contratti e le convenzioni ad eccezione di quelli previsti dal comma 7, lettere e) ed f);

f) provvede con proprio atto ai prelievi dai fondi di riserva.

4. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per l'impiego dura in carica cinque anni ed è costituito, oltre che dal presidente, da dodici esperti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di cui:

a) due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i dirigenti generali in servizio presso l'Amministrazione centrale;

b) due designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) quattro designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

d) quattro designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato.

5. Alle sedute del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per l'impiego partecipa, senza diritto di voto, il direttore.

6. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per l'impiego:

a) approva i programmi di attività ed i bilanci;

b) nomina il direttore dell'Agenzia nazionale per l'impiego;

c) esprime annualmente, su proposta del direttore, le valutazioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e).

7. Il direttore della Agenzia nazionale per l'impiego è scelto tra il personale della pubblica amministrazione in possesso di pluriennale e comprovata esperienza nella gestione di politiche del lavoro oppure tra personale estraneo all'amministrazione in possesso di analoghi requisiti. Il direttore è assunto con contratto di diritto privato a termine di cinque anni, rinnovabile. Il direttore:

a) propone al consiglio di amministrazione programmi di attività e ne cura l'esecuzione;

b) predispone il bilancio di previsione, le sue variazioni e redige il conto consuntivo;

c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e di ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo stesso;

d) controfirma i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento e le reversali di incasso;

e) stipula i contratti di assunzione a seguito delle procedure selettive deliberate dal consiglio di amministrazione;

f) stipula i contratti d'opera per l'acquisizione di collaborazione di esperti per l'attuazione di progetti definiti;

g) coordina l'attività dei direttori delle Agenzie regionali e vigila sul buon funzionamento delle stesse.

8. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente;

b) un dirigente del Ministero del tesoro ed uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quali membri effettivi;

c) un membro designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Per ogni membro effettivo del collegio è nominato anche un membro supplente.

9. Il collegio dei revisori ha il compito di accertare la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili; di effettuare periodiche verifiche di cassa; di eseguire il riscontro finanziario della gestione; di formulare le proprie considerazioni ed il parere conclusivo, redigendo anche apposite relazioni, sul bilancio preventivo. Il collegio può chiedere al presidente dell'Agenzia nazionale per l'impiego ed ai presidenti delle Agenzie regionali per l'impiego la convocazione del consiglio di amministrazione, quando ciò sia necessario per l'esercizio dei poteri ad esso spettanti.

#### Art. 7.

*(Struttura ed organi delle Agenzie regionali per l'impiego)*

1. Sono organi dell'Agenzia regionale per l'impiego:

a) il presidente, le cui funzioni sono svolte dal presidente della Commissione regionale per l'impiego;

b) il consiglio di amministrazione, le cui funzioni sono esercitate dalla Commissione regionale per l'impiego;

c) il direttore.

2. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego.

3. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia regionale esercita i compiti previsti dall'articolo 6, comma 6, lettera a).

4. Il direttore dell'Agenzia regionale è nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale sui requisiti professionali del candidato o dei candidati, scegliendolo tra il personale della pubblica amministrazione ovvero tra personale estraneo alla stessa in possesso dei requisiti indicati all'articolo 6, comma 7. Il direttore è assunto dal presidente dell'Agenzia regionale per l'impiego con contratto di diritto

privato di durata quinquennale, rinnovabile, e svolge, con riferimento all'Agenzia regionale per l'impiego, i compiti previsti dall'articolo 6, comma 7.

5. I contratti e le convenzioni dell'Agenzia regionale per l'impiego sono stipulati dal suo direttore in nome dell'Agenzia nazionale per l'impiego.

#### Art. 8.

##### *(Personale)*

1. I contratti di lavoro sono stipulati in nome dell'Agenzia nazionale per l'impiego. Il personale può essere assunto nei limiti delle disponibilità di bilancio ad esso finalizzate.

2. I contratti degli esperti hanno durata fino a quattro anni e sono rinnovabili.

3. Presso le Agenzie può essere comandato, su richiesta del direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici, anche economici, e dalle università, rimborsando i relativi oneri alle amministrazioni di provenienza.

4. Il trattamento economico dei direttori e degli esperti dell'Agenzia è determinato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per l'impiego.

5. Il contratto del rimanente personale è a tempo indeterminato ed il relativo trattamento economico e normativo è determinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

#### Art. 9.

##### *(Disposizioni finali, transitorie e finanziarie)*

1. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano alle finalità di cui alla presente legge provvedono agenzie per l'impiego disciplinate con leggi regionali e provinciali. Il raccordo tra l'Agenzia nazionale per l'impiego e le

agenzie delle regioni o delle province autonome è assicurato mediante convenzioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo II, valutato complessivamente in lire 36.550 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione delle proiezioni degli stanziamenti iscritti nei capitoli 1117 e 8022 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, rispettivamente per lire 31.700 milioni e 4.850 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. L'Agenzia nazionale per l'impiego succede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei contratti di diritto privato stipulati, in applicazione del comma 3 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con il personale delle Agenzie regionali per l'impiego, istituite a norma dell'articolo citato.

4. I contratti di cui al comma 3, relativi ai direttori ed agli esperti, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino a sei mesi, decorrenti, per i direttori, dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per l'impiego e, per gli esperti, dalla nomina dei direttori. Resta salva la durata dei contratti scadenti in data successiva.

5. Il rapporto di lavoro del restante personale è prorogato fino allo svolgimento delle prove selettive che saranno stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per l'impiego entro sei mesi dalla data della sua costituzione. Il mancato superamento delle predette prove selettive determina l'estinzione del rapporto di lavoro.

#### Art. 10.

##### *(Disposizioni in materia di Commissioni regionali per l'impiego)*

1. Le funzioni di presidente della Commissione regionale per l'impiego sono svolte dall'assessore regionale al lavoro. Al comma

1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, le parole: «dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un Sottosegretario di Stato dello stesso dicastero, da lui delegato, con funzioni di presidenza», sono soppresse.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, può annullare, nei successivi venti giorni, le delibere provvedimentali assunte dalle Commissioni regionali per l'impiego, nello svolgimento delle funzioni di regolazione del mercato del lavoro, che siano viziate da illegittimità o che siano comunque in contrasto con le direttive generali di politica del lavoro formulate dallo stesso Ministro nell'esercizio delle sue funzioni.

3. La Commissione regionale per l'impiego, quando svolge le funzioni di consiglio di amministrazione dell'Agenzia regionale per l'impiego, è composta:

a) dall'assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;

b) dai due rappresentanti della regione;

c) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

d) dai quattro membri delle associazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

e) dai quattro membri delle associazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative.

4. L'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125, si interpreta nel senso che il consigliere della parità ha diritto di voto nella Commissione regionale per l'impiego.

5. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole: «approva le liste di cui al comma 1 ed inoltre».

